
COMUNE DI SOVIZZO



ZONIZZAZIONE ACUSTICA L.R. 21/99

RELAZIONE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

IL SINDACO

STESURA IN DATA: 05.03.2000

REVISIONI 20.04.2000

AGGIORNAMENTI:

DELIBERA C.C. N 25 del 01/06/2000

ELENCO ELABORATI

el n. 00 RELAZIONE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

tav. n. 01/02 INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONA NORD

SCALA 1:5000

tav. n. 02/02 INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONA SUD

SCALA 1:5000

IL PROGETTISTA : ING. GIANNI DELLAI

AEDIS STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. GIANNI DELLAI 36100 VICENZA CONTRA' PIAZZA DEL CASTELLO 3 tel. 0444 326842 fax 0444 326843 dellai@iol.it

COMUNE DI SOVIZZO PROVINCIA DI VICENZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E REGOLAMENTO DI ATTUZIONE

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

DPCM 1/3/1991, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Dgr 4313 del 21/9/93, Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto.

Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995.

L.R. 21/99

La presente zonizzazione acustica si riferisce alla sola 1° fase.

1° FASE

In materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si è redatta la classificazione del territorio comunale in zone, in funzione delle loro destinazioni d'uso e dello strumento urbanistico vigente, secondo le disposizioni normative del DPCM 1/3/91 art.2, della legge quadro 447/95 art. 6 e della Dgr 4313/93. In questa prima fase si esclude la necessità di accertare lo stato di inquinamento acustico, secondo quanto precisato anche dalla competente Sezione dell'ULSS (nota 13/1/94 prot.52/94) **vedi allegato**

Sono stati prodotti i seguenti elaborati su carta tecnica regionale :

TAV. N. A 01 - 01/02	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	
	INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONA NORD	SCALA 1:5000
TAV. N.A 02 – 02/02	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	
	INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONA SUD	SCALA 1:5000

L'individuazione delle zone per ogni singola classe di destinazione d'uso, si basa sui criteri orientativi della Dgr n. 4313/93 (punto 1.0) :

- .. *sono aree delimitate in seguito alla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti e non considerano le previsioni di PRG;*
- *sono aree definite per caratteristiche omogenee o ambiti funzionali significativi;*
- i parametri di riferimento principali sono:
 - densità di popolazione;
 - intensità del traffico veicolare
 - presenza/assenza di attività commerciali e terziarie;
 - presenza/assenza di attività artigianali e produttive;
- coincidono dove possibile con la zonizzazione di PRG;
- hanno dimensioni tali da evitare la micro suddivisione del territorio;

- hanno confini possibilmente lungo assi viari e limiti naturali;
- le aree confinanti devono avere limiti massimi del livello sonoro che non differiscono di più di 5 dB(A) (Legge quadro 447/95 art. 4 punto a);
- le aree, con limiti massimi di livello sonoro superiori ai 5 dB(A), sono separate da fasce di transizione

CLASSIFICAZIONE

In riferimento alle definizioni del DPCM 1/3/91 tab. 1, applicate al territorio comunale di Sovizzo si sono individuate le seguenti classi e caratteristiche in funzione delle destinazioni d'uso:

- CLASSE I : AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
- CLASSE II : AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
- CLASSE III : AREE DI TIPO MISTO
- CLASSE IV : AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA
- CLASSE V : AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Si riportano di seguito le definizioni del DPCM/91

- 1) CLASSE I : *"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici."*

In questa classe sono inseriti prevalentemente le zone boscate, la collina l'ambito di Villa Curti. Sono state escluse le aree verdi, le attrezzature scolastiche e per lo svago, in quanto l'ubicazione urbana e le limitate dimensioni non permettono di delimitare aree sufficientemente protette, di conseguenza sono assimilabili alle zone residenziali di appartenenza.

La zona valliva, ancorche' sottoposta a vincolo ex 431, è prevalentemente caratterizzata da coltivazioni a seminativo ed è sottoposta all'impiego di macchine operatrici; per tale motivo essa non viene individuata in classe I

- 2) CLASSE II : *"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali"*.

Appartengono a questa classe i quartieri residenziali con relative aree verdi ed attrezzature collettive ,

- 3) CLASSE III : *"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con*

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici".

Sono inserite in questa classe tutte le aree che allo stato attuale sono rurali ,

Sono incluse tutte le aree intermedie alle aree di classe II e IV, e quelle laterali alle strade di attraversamento per una profondità relazionata al tipo di traffico che le interessa. Qualora non sia possibile utilizzare le aree di classe III come filtro per il disturbo acustico, si ricorre alle fasce di transizione.

- 4) CLASSE IV : *"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie".*

In questa classe sono state individuate prevalentemente le strade con traffico veicolare significativo.

- 5) CLASSE V : *" Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni "*. Si intendono anche le abitazioni destinate al personale di custodia o al titolare d'azienda.

Si riconoscono in questa classe le aree industriali del comune.

- 6) CLASSE VI : *" Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e prive di abitazioni "*.

Non sono state identificate aree di questa classe nel comune di Sovizzo

FASCE DI TRANSIZIONE: lungo i confini di aree in cui la differenza tra i limiti di esposizione al rumore supera i 5 dB(A), sono previste delle fasce di transizione per permettere il graduale passaggio di disturbo acustico; la dimensione è normata dalla Dgr/93 punto 3.0 in relazione al tipo di zone da separare. Nell'ambito comunale tutte le fasce di transizione definite sono pari ad una larghezza di 50 ml.

Si riportano di seguito i valori massimi ammissibili del livello sonoro equivalente (Leq) per ogni classe del territorio di riferimento normati dal DPCM 1/3/91 tab. 2 :

	Limiti max. di Leq in dB (A)	
CLASSE I : aree particolarmente protette	50 dB diurno	40 dB notturno
CLASSE II : aree prevalentemente residenziali	55 dB diurno	45 dB notturno
CLASSE III : aree di tipo misto	60 dB diurno	50 dB notturno
CLASSE IV : aree di intensa attività umana	65 dB diurno	55 dB notturno
CLASSE V : aree prevalentemente industriali	70 dB diurno	60 dB notturno

Si devono intendere questi come limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed interno. Per l'ambiente esterno l'imposizione riguarda il limite massimo assoluto (Leq) senza riferimento al rumore di fondo.

Per gli ambienti interni (escluse le aree produttive) si applica un criterio "differenziale".

I tempi di riferimento sono per il periodo diurno dalle ore 6,00 alle ore 22,00 e per il periodo notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

2° FASE

In seguito all'adozione della zonizzazione acustica definita nella 1° fase, si dovrà procedere alla sua revisione.

Si procederà ai controlli e alle verifiche strumentali dei limiti sonori da parte di tecnici e progettisti, con le modalità specificate nel DPCM/91 (allegati A e B e norma UNI 9433), sulla base delle definizioni della legge quadro 447/95 (art. 2) e della nuova legge regionale.

Per la verifica all'interno dei locali, esclusi quelli produttivi, si applica il criterio differenziale definito come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (livello di pressione sonora continuo prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti) e quello del rumore residuo (livello di pressione sonora continuo escluse le specifiche sorgenti disturbanti; DPCM/91 all.A) misurati con le finestre aperte. Il DPCM/91 art.2 comma 2, impone che, oltre ai limiti massimi assoluti di ogni classe, la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello residuo non può essere superiore a 5 dB (A) nel periodo diurno e a 3 dB (A) in quello notturno. In ogni caso qualora il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB (A) nel periodo diurno e 30 dB (A) in quello notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e dunque accettabile. Ai fini dell'applicabilità del criterio differenziale ambientale, non sono invece accettabili valori di rumore misurati a finestre chiuse superiori a 60 dB (A) nel periodo diurno e a 45 dB (A) in quello notturno.

Si precisa inoltre che in fase di misurazione il DPCM/91 (all. B punti 4,5,6,7,8) consente modifiche del livello sonoro equivalente misurato in rapporto ai tipi di rumore riconosciuti mediante verifica strumentale (componenti tonali ed impulsive).

3° FASE

Effettuate verifiche strumentali mirate per una corretta e aggiornata classificazione del territorio, il comune è tenuto alle competenze definite dalla legge quadro 447/95 (artt. 6,7,8,9,11,14) e della successiva legge regionale.

Per gli impianti produttivi esistenti che non rispettano i limiti massimi ammissibili della classe di appartenenza, si deve imporre l'adeguamento o la presentazione di un piano di risanamento acustico con opportuna relazione tecnica che indichi il termine di adeguamento delle imprese stesse (cfr. DPCM/91 artt.3 e 4 ; legge quadro 447/95 art. 7).

Per nuovi impianti produttivi , infrastrutture collettive e l'esercizio di attività produttrici di rumore, il rilascio di concessione e autorizzazione edilizia deve essere subordinato alla valutazione di impatto ambientale (cfr. DPCM/91 art. 5 e legge quadro 447/95 art. 8).

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE***Articolo AC01 LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E
NELL'AMBIENTE ESTERNO regolamentati dal DPCM 1/3/91**

Il territorio comunale è suddiviso ai sensi del citato DPCM/91, nelle seguenti classi di destinazione d'uso del suolo, secondo la cartografia allegata:

TAV. N. A 01 - 01/02	ZONIZZAZIONE ACUSTICA INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONA NORD	SCALA 1:5000
TAV. N.A 02 – 02/02	ZONIZZAZIONE ACUSTICA INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONA SUD	SCALA 1:5000

Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento :

	Limiti max. di Leq in dB (A) tempi di riferimento	
	diurno	notturno
CLASSE I : aree particolarmente protette	50 dB	40 dB
CLASSE II : aree prevalentemente residenziali	55 dB	45 dB
CLASSE III : aree di tipo misto	60 dB	50 dB
CLASSE IV : aree di intensa attività umana	65 dB	55 dB
CLASSE V : aree prevalentemente industriali	70 dB	60 dB

FASCE DI TRANSIZIONE:	diurno	notturno
Fascia di transizione tra le classi II e V di 50 ml	da 55 a 70 dB	da 45 a 60 dB
Fascia di transizione tra le classi III e V di 50 ml	da 60 a 70 dB	da 50 a 60 dB

Nelle fasce di transizione i limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) variano linearmente tra quelli delle classi separate.

Per la verifica all'interno dei locali , esclusi quelli produttivi, si applica il criterio differenziale definito come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (livello di pressione sonora continuo prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti) e quello del rumore residuo (livello di pressione sonora continuo escluse le specifiche sorgenti disturbanti; DPCM/91 all.A) misurati con le finestre aperte. Il DPCM/91 art.2

comma 2, impone che, oltre ai limiti massimi assoluti di ogni classe , la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello residuo non può essere superiore a 5 dB (A) nel periodo diurno e a 3 dB (A) in quello notturno

Particolari deroghe possono essere concesse per manifestazioni sul territorio comunale, deroghe che dovranno essere esplicitate nel provvedimento autorizzativo che l'Amministrazione rilascia per le stesse,

VICENZA 05.04.2000 ING. GIANNI DELLAI

Agg. 14.04.2000

ALLEGATO

**NOTA SEZIONE DI FISICA AMBIENTALE ULSS N. 8 DI VICENZA INVIATA AI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA**

ORIENTAMENTI